



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08104 DEL DEP. BENZONI  
(res. n. 669 del 04 giugno 2026)**

## **RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente le vicende relative all'attività di intercettazione ambientale svolta presso la Casa circondariale di Perugia "Capanne" e le connesse questioni attinenti alla tutela delle prerogative difensive, si rappresenta quanto segue.

La questione segnalata è stata oggetto di immediata attenzione da parte dell'Amministrazione, in ragione della particolare delicatezza dei profili coinvolti, attinenti, da un lato, alle esigenze investigative e, dall'altro, alla tutela delle prerogative della funzione difensiva e della riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito.

A seguito delle richieste istruttorie formulate dalle competenti articolazioni ministeriali, sono stati acquisiti gli elementi informativi trasmessi dalla Corte di Appello di Perugia, dalla Procura Generale presso la medesima Corte e dalla Procura della Repubblica di Perugia.

Dalle relazioni trasmesse risulta che le attività di intercettazione in questione sono state autorizzate nell'ambito di un procedimento penale concernente una professionista forense sottoposta ad indagine per gravi ipotesi di reato. In tale contesto, l'autorità giudiziaria competente aveva autorizzato l'intercettazione dei colloqui intercorrenti tra l'indagata e specifici detenuti presso la Casa circondariale di Perugia dalla stessa assistito.

In sede di predisposizione dell'attività esecutiva delle captazioni, emergeva la circostanza che erano esistenti 4 sale destinate ai colloqui tra detenuti e difensori, sicché a fronte dell'impossibilità di conoscere in anticipo quale sala sarebbe stata utilizzata per il colloquio di interesse, mantenendo la totale segretezza investigativa, le intercettazioni venivano disposte su tutte le sale.

Dalle relazioni trasmesse e dalla documentazione acquisita emerge che le captazioni estranee all'oggetto dell'autorizzazione non sono state utilizzate ai fini investigativi né processuali; i relativi contenuti non risultano trascritti, riassunti o valorizzati negli atti di indagine.

Con riguardo all'entità del fenomeno, la documentazione trasmessa evidenzia la difficoltà, allo stato, di determinare con precisione il numero effettivo dei colloqui diversi da quelli autorizzati eventualmente registrati.

Lo stesso Procuratore ha escluso qualsiasi forma di impiego processuale dei contenuti eventualmente captati al di fuori dell'ambito autorizzato.

Il Procuratore Generale, ad ogni modo, ha provveduto all'iscrizione di autonomo fascicolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 disp. Att. c.p.p. per approfondire ulteriormente le questioni emerse ed ha incontrato il Presidente della Camera Penale di Perugia e il Presidente del locale Ordine degli Avvocati, per assicurare loro, nel solco della leale e costante collaborazione istituzionale, la massima attenzione sui fatti emersi, tutt'ora in fase di verifica.

Orbene, rispetto al contenuto delle relazioni trasmesse dall'Autorità giudiziaria, premesso che la segretezza del colloquio tra difensore e assistito è connotata dalla stessa sacralità della confessione religiosa, il mancato impiego processuale delle risultanze intercettive non elimina, di certo, la gravità dell'accaduto: le conversazioni di un difensore terzo rispetto ad un procedimento non possono essere ascoltate, a prescindere dall'utilizzabilità processuale che, ovviamente, è esclusa dal nostro codice.

A fronte di una ipotizzata violazione della riservatezza dei colloqui difensivi, resta, dunque, ferma la volontà del Ministero di ricostruire in modo completo i fatti, al fine di comprendere con esattezza quanto accaduto, di verificare la piena conformità

dell'operato degli uffici e degli organi delegati al quadro normativo vigente e di individuare eventuali responsabilità.

Ciò è imposto, si ribadisce, dalla gravità della vicenda, peraltro giustamente stigmatizzata dall'avvocatura anche attraverso la proclamazione di astensioni dall'attività processuale.

I fatti verificatisi, per la loro evidente delicatezza, impongono risposte chiare e trasparenti non solo all'avvocatura, ma a tutti i cittadini perché coinvolgono la qualità democratica delle Istituzioni e richiamano, ancora una volta, l'esigenza di presidiare, con la massima attenzione, la riservatezza delle comunicazioni difensive e di garantire la piena salvaguardia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.

In tale prospettiva, l'Amministrazione, dopo una prima ricostruzione da parte degli organi competenti, ha disposto specifici approfondimenti, oggi in fase di completamento e sta seguendo con particolare attenzione gli ulteriori sviluppi.

Qualora all'esito di tali approfondimenti, dovessero emergere condotte suscettibili di rilievo disciplinare imputabili ai magistrati coinvolti, saranno valutate le iniziative eventualmente conseguenti.

Quanto all'eventuale ricorrenza di episodi analoghi presso altri istituti penitenziari del territorio nazionale, allo stato degli elementi disponibili non risultano evidenze in tal senso.

Va, infine, evidenziato che, nell'esecuzione delle attività captative disposte dall'autorità giudiziaria, le direzioni degli istituti penitenziari sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto meramente operativo rispetto all'attività della polizia giudiziaria delegata, limitato alla messa a disposizione dei locali destinati allo svolgimento dei colloqui tra detenuti e difensori.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)